



Decreto Dirigenziale n. 593 del 25/11/2011

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 387/03, ART.12 - DGR N 460 DEL 19/03/2004. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA, CON TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA, DELLA POTENZA DI 7.20 MW DA REALIZZARE NEL COMUNE DI ANDRETTA (AV). PROPONENTE: TEKNOGEOS S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b. che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c. che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d. che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f. che con atto della Giunta Regionale della Campania n°460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- g. che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h. che la Giunta Regionale con delibera n. 250/11 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 47 dell'11/01/2008, al dr. Luciano Califano;
- i. che con DGR 46/010 è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management" del Settore 04 dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" al dott. Fortunato Polizio, prorogato con DGR 250/11;
- j. che con delibera di Giunta Regionale n. 529 del 25/6/2010 è stato conferito l'incarico di coordinatore dell'area 12 al dott. Luciano Califano, prorogato con DGR 250/11;
- k. con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- l. che con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;

- m. con Decreto Dirigenziale n. 420/2011, pubblicato sul BURC n. 62/2011, sono stati dettati ulteriori criteri per la uniforme applicazione delle Linee guida nazionali per il procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/03.

CONSIDERATO

- a. che con nota acquisita al protocollo regionale n. 2010.0356029 del 23/4/10, la Società TEKNOGEOS S.r.l. con sede legale in Conza della Campania (AV), in C/da Ciccio Gallo, 10 - P.IVA: 02608410649, ha presentato istanza, con allegato progetto preliminare, di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia fotovoltaica, per una potenza di 7.20 MW da realizzarsi nel Comune di Andretta (AV) in località Montefelice sui terreni riportati al catasto urbano del predetto Comune al Fg. N°03, P.lle 118, 155, 167, 109, 204, 206, 207, 168, 126, 125, 128, 127, 110, 169, 112, 177, 180, 196, 165, 166, 139, 195, 117, 113, 194 e al Fg. N°04 P. lle 94, 197, come da atti notarili preliminari di costituzione del diritto di superficie, in favore del proponente, rep. nn. 44532, 44539, 44541, 44546, 44548, 44565, 44563, 44559, 44561, 44555, 44557, 44523, raccolta nn. 17919, 17925, 17926, 17930, 17931, 17938, 17937, 17935, 17936, 17933, 17934, 17916;
- b. che in fase istruttoria è stata acquisita la seguente documentazione:
- b.1. dati generali del proponente;
 - b.2. dati e planimetrie descrittivi del sito;
 - b.3. contratti preliminari per la costituzione di diritti reali di superficie per le P.lle 118, 155, 167, 109, 204, 206, 207, 168, 126, 125, 128, 127, 110, 169, 112, 177, 180, 196, 165, 166, 139, 195, 117, 113, 194 del Fg. N° 03, P.lle 94, 197 del Fg. N° 04 del catasto urbano di Andretta;
 - b.4. soluzione di connessione alla rete Elettrica condivisa dal Competente Gestore T0051168;
 - b.5. planimetria con la individuazione delle possibili interferenze con aree del demanio idrico;
 - b.6. relazione descrittiva dell'intervento: fasi, tempi e modalità di esecuzione dei lavori di costruzione;
 - b.7. analisi delle possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;
 - b.8. relazione di screening per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e DD. 496 del 30/06/2011 da parte del Settore Ambiente della Regione di parere VIA favorevole;
 - b.9. certificato di destinazione urbanistica;
- c. con nota del 13/10/2010 al prot. reg. n. 2010.0822198 è stata indetta e convocata, dalla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati, la prima riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 241/90, per il giorno 08/11/2010;
- d. con nota del 07/07/2011 al prot. reg. n. 2011.0533384, è stata convocata, dalla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati, la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 241/90, per il giorno 26/07/2011;
- e. che l'avviso di avvio del procedimento espropriativo, e di asservimento, è stato inviato con nota 0614490 del 5/8/11 giunta a destinazione come da ricevute di ritorno agli atti d'ufficio;
- f. che il terreno interessato dal progetto e soggetto alla predetta procedura ablativa è riportato al catasto dei comuni di Andretta e Bisaccia come di seguito esplicitato:
- Catasto terreni del Comune di Andretta (AV), Fg. 04, p.lle 11 e 95;
 - Catasto terreni del Comune di Bisaccia (AV), Fg. 57 p.lle 33, 66, 105, 243, 250, 370, 407 – 408 – 371 – 373 -375 – 377 – 379 – 381 -383;

PRESO ATTO

- a. del resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 08/11/2010, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito all'iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute, nonché la necessità di integrazione degli atti progettuali;
- b. del resoconto verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva, tenutasi in data 26/07/2011;
- c. che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri espressi dagli enti e/o amministrazioni interessate che di seguito si riassumono:

- d.1. Nota dell'**ARPAC** - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, parere prot. n. 6094 del 09/07/2010, agli atti del Settore, con cui si esprime parere tecnico favorevole con prescrizioni;
- d.2. Nota del **Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni**, prot. n. 15383 del 03/11/2010, con la quale si rilascia il nulla osta provvisorio alla costruzione della elettroconduttura, integrato con nota prot. n. 6655 del 13/05/11 con la quale si rilascia il nulla osta alla costruzione della elettroconduttura;
- d.3. Nota dell'**Aeronautica Militare, Comando Scuole A.M. / 3^ Regione Aerea**, prot. n. 35281 del 25/05/10, con la quale si esprime nulla osta di competenza;
- d.4. Nota del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale per il Centro Sud**, prot. n. 1992/AT/GEN del 06/05/10, con la quale si dichiara l'assenza di interferenze;
- d.5. Nota del **Settore Regionale Valorizzazione Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali** prot. n. 2010.0516683 del 16/06/10, con la quale si esprime nulla osta;
- d.6. Nota del **Comando Militare Esercito Campania**, prot. n. MD_E 24465/0008835 del 25/05/10, con la quale si rilascia il nulla osta di competenza con prescrizioni;
- d.7. Nota della **Comunità Montana Alta Irpinia** prot. n. 0004010 del 07/06/2010, che autorizza allo svincolo idrogeologico, con prescrizioni;
- d.8. Nota del **Settore Regionale SIRCA**, prot. n. 2010.1019017 del 22/12/10, con la quale si esprime parere non ostativo alla realizzazione dell'impianto;
- d.9. Nota dell'**Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)**, prot. n. 0118728 del 08/10/10, con la quale si esprime nulla osta;
- d.10. Nota dell'**ENAV S.p.a.**, prot. n. 0253880 del 05/10/10, con la quale si esprime nulla osta;
- d.11. Nota del **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Ionio e del Canale d'Otranto**, prot. n. 026891 del 01/06/2010, con la quale si esprime nulla osta;
- d.12. Nota del **Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino**, prot. n. 0443 del 26/08/10, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;
- d.13. Nota del **Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Sant'Angelo dei Lombardi**, prot. n. 2010.0419140 del 13/09/2010, con il quale si esprime il proprio parere favorevole al movimento di terra per la costruzione dell'impianto con prescrizioni;
- d.14. Nota del **Settore Regionale Bilancio e Credito Agrario**, acquisito agli atti nella Conferenza dei Servizi del 08/11/2010, dal quale risulta l'inesistenza di usi civici in relazione al Fg. 03 e 04 del catasto urbano del Comune di Andretta e al Fg. 57 del catasto ubano del Comune di Bisaccia;
- d.15. Nota del **Settore Regionale Politica del Territorio**, prot. n. 2010.0753956 del 17/09/2010, con il quale si comunica la non competenza, in quanto il territorio del Comune di Andretta non rientra nella perimetrazione di alcun Parco e/o Riserva Regionale;
- d.16. Decreto Dirigenziale n. 496 del 30/06/11 del **Settore Ecologia e Tutela Dell'Ambiente, Giunta Regionale**, con il quale si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni;
- d.17. **Genio Civile di Avellino** con D.D. n. 142 del 19/07/2011, acquisito in CDS del 26/07/2011, esprime parere favorevole con prescrizioni;
- d.18. Nota dell'**Autorità di Bacino della Puglia**, prot. n. 0822198 del 13/10/2010, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni, integrato con nota prot. n. 0001627 del 17/02/11 con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;
- d.19. Nota della **Provincia di Avellino (Viabilità)**, prot. n. 68986 del 15/10/2010, con la quale esprime parere favorevole;
- d.20. Nota della **Provincia di Avellino (Ambiente)**, prot. n. 39847 del 14/06/2010, con la quale esprime parere favorevole;
- d.21. Nota della **Provincia di Avellino (Urbanistica)**, prot. n. 70661 del 22/10/2010, con la quale comunica la non competenza;

- d.22. Nota dello **STAPA CE.PI.CA. di Avellino**, prot. n. 2010.0962124 del 01/12/2010, con cui si comunica che nell'intero territorio del Comune di Andretta e Bisaccia, ricompresi solo nell'areale della DOC "Irpinia", non risultano vigneti iscritti al relativo albo e che gli stessi Comuni risultano al di fuori degli areali di coltivazione delle tre DOCG della Provincia di Avellino.
- d.23. **Regionale dei beni e le Attività Culturali**, prot. n. 0003873 del 21/03/2011, con la quale comunica la non competenza;
- d.24. Nota della **Soprintendenza dei Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta**, prot. n. 0015563 del 05/11/2010, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni.

PRESO ATTO, altresì,

- a. della soluzione di connessione concordata tra Enel (prot. n. 2010.0083490 del 29/01/2010, codice di rintracciabilità T0051168, accettata dal proponente) e Terna (cod. 100001210 prot. TE/P20100000541 del 21/2/10);
- b. che dal Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Andretta, del 23/03/2010, risulta che il terreno interessato dall'impianto ricade in "ZONA E1B – AGRICOLA SEMPLICE" e che non risulta soggetto a vincoli paesaggistici-ambientali;
- c. che dal Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Bisaccia, del 22/03/2010, risulta che il terreno interessato dall'impianto ricade in "ZONA EO – AGRICOLA ORDINARIA" e che non risulta soggetto a vincoli paesaggistici-ambientali;
- d. che è ampiamente decorso il termine per presentare opposizione da parte dei titolari di diritti su beni soggetti ad esproprio senza ricevere alcuna confutazione
- e. che l'unica deduzione è giunta da Terna (prot TEAOTNA/P20110001956 del 2/9/11);
- f. che tale deduzione è però superata dalla nota Terna TE/P20110017836 del 22/11/11 con cui il gestore di rete, pur non modificando il percorso del collegamento elettrico fino alla cabina di utenza, modifica il percorso dalla cabina di utenza alla stazione Terna RTN 380/150 kw denominata Bisaccia (identificativo univoco opec228.20111124105801.23946.03.1.3@sicurezzapostale.it);
- g. che tali modifiche sono marginali e tutte ricadenti su particelle di proprietà TERNA che, con la medesima nota, si è assunta l'impegno a consentire la servitù di passaggio;

TENUTO CONTO dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi e delle conclusioni di cui al relativo verbale;

CONSTATATO

- α. che il procedimento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 si conclude con una Autorizzazione Unica;
- β. che l'endoprocedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., si è concluso con l'emissione del parere favorevole di compatibilità ambientale, con Decreto Dirigenziale n. 496 del 30/06/11 di parere VIA favorevole;
- χ. che il procedimento autorizzativo si è svolto regolarmente e che tutte le amministrazioni interessate sono state ufficialmente coinvolte nel procedimento;

RITENUTO di poter, quindi, adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili e fatti salvi eventuali accordi tra il proponente ed il Comune sede dell'intervento;

VISTI

- a. la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione;
- b. la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- c. la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;

- d. il DM MiSE 10/9/2010
- e. la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- f. la DGR 2119/08;
- g. l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- h. la DGR n 3466/2000;
- i. la DGR 1152/09;
- j. la DGR n. 46/10;
- k. la DGR n. 529/10;
- l. il D.D. n. 50/2011 AGC 12/Sett.04/Serv.03;
- m. la DGR n. 250/2011.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale, Energy Management" del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" della stessa AGC 12;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. di **autorizzare**, la Società TEKNOGEOS S.r.l. con sede legale in Conza della Campania (AV), in C/da Ciccio Gallo, 10 - P.IVA: 02608410649, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 387/2003 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.):
 - 1.1. alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia fotovoltaica di una potenza di 7.20 MW, da realizzarsi nel Comune di Andretta (AV) in località Montefelice su terreni riportati al catasto urbano del predetto Comune al Fg. N° 03, P.lle 118, 155, 167, 109, 204, 206, 207, 168, 126, 125, 128, 127, 110, 169, 112, 177, 180, 196, 165, 166, 139, 195, 117, 113, 194 e al Fg. N° 04 P.lle 94, 197, come da allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente;
 - 1.2. all'allacciamento alla rete di distribuzione, tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna connessa in antenna a 150 kV su un unico stallo della sezione a 150 kV di una futura stazione RTN a 380/150 kV, di proprietà della società TERNA S.p.A., da collegare in entra esce alla linea RTN a 380 kV "Matera - S.Sofia";
2. di **dichiarare** l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, di **pubblica utilità, indifferibili ed urgenti**;
3. di **precisare** che le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui alle tavole di layout di centrale del progetto definitivo;
4. di **disporre** l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o all'asservimento ai sensi e con gli effetti di cui all'art.10 co. 1 del DPR 327/01 sul terreno riportato al Catasto del Comune dei comuni di Andretta e Bisaccia come di seguito specificato:
 - 4.1. Comune di Andretta (AV), Fg. 04, p.lle 11 e 95;
 - 4.2. Comune di Bisaccia (AV), Fg. 57 p.lle 33, 66, 105, 243, 250, 370;
5. di **obbligare** il proponente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 5.1. **SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE** prescrive quanto segue:
 - le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Settore e nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale variante al progetto, dovrà essere sottoposta preventivamente all'esame di questo Settore;
 - il presente parere è rilasciato con obbligo di osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di distribuzione di energia elettrica, nonché delle prescrizioni e condizioni dettate dalle Amministrazioni, dalle Autorità Militari, dalle Società e dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. n. 1775/1933;
 - la società Teknogeos s.r.l., o sua avente causa, assume la piena responsabilità civile, penale ed amministrativa per quanto riguarda i diritti dei terzi e per eventuali danni causati dalla costruzione ed esercizio delle linee elettriche in argomento, ivi compresi eventuali interferenze con cavidotti, impianti e infrastrutture preesistenti di altre Società e/o Enti;

- alla società Teknogeos s.r.l. è fatto obbligo di comunicare per iscritto a questo Settore l'inizio dei lavori in argomento, con preavviso di 8 giorni, e la loro ultimazione, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
- la società Teknogeos s.r.l. dovrà pervenire al settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente decreto, l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di € 555,22 (cinquecentocinquantacinque/22), quale primo acconto delle spese di istruttoria, vigilanza e collaudo elettrico; il secondo acconto di € 813,49 (ottocentotredici/49) dovrà essere versato all'inizio dei lavori. L'importo della rata di saldo, verrà quantificato, a congruaggio, prima del collaudo dell'impianto elettrico. I suddetti pagamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità: versamento su c/c postale n. 21965181 intestato a "Regione Campania – Servizio Tesoreria Napoli", riportando nella causale la dicitura: Spese di istruttoria, vigilanza, controlli e collaudo elettrico – codice tariffa: 1502 – numero pratica: G.C. 161/R;
- la Teknogeos s.r.l. prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedono, come per legge, dovrà ottenere l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 2 della L.R. 07/01/1983 n. 9, come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 19 del 28/12/2009 e s.m.i.

5.2. AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA prescrive quanto segue:

- dovranno essere garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- dovrà essere limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguare reti di regimazione e di drenaggio;
- per lo stoccaggio, ancorché temporaneo dei materiali di risulta, siano individuate aree non ricadenti tra quelle ascrivibili a "alveo fluviale in modellamento attivo e aree golenali" e "fasce di pertinenza fluviale", così come definite nei citati artt. 6 e 10, e dell'art. 36 delle NTA del PAI, al fine di non indurre in esse ostacoli al normale deflusso delle acque;
- per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti, modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione delle acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- la recinzione perimetrale del generatore 7 dovrà essere posta esternamente alle aree individuate a Media Pericolosità Idraulica (MP);
- per il tratto di cavidotto interrato che si sviluppa nella sede stradale, in prossimità dell'attraversamento dell'impluvio, affluente di sinistra del vallone Conice, dovrà essere acquisito preventivamente il parere dell'Ente Gestore del canale attraversato;
- per l'attraversamento del vallone Varco si dovrà prevedere il ripristino delle condizioni ante operam dell'alveo assicurando, inoltre, a mezzo di idoneo rivestimento per un tratto sufficientemente esteso dell'asta interessata, la protezione da fenomeni erosivi indotti anche dalla modifica delle caratteristiche geomeccaniche dell'area di intervento.

5.3. COMUNITÀ MONTANA ALTA IRPINIA prescrive quanto segue:

- le opere dovranno essere realizzate nei modi e nelle misure indicate negli elaborati allegati alla domanda. Non è consentito apportare variazioni alla stessa o cambi di ubicazione;
- lo sradicamento ed il taglio delle piante arboree o arbustive è consentito solo per quelle radicate nell'area di insediamento dell'opera da autorizzare o se puntualmente prevista dal progetto;
- il materiale terroso proveniente dagli scavi, qual'ora non utilizzato per il riempimento degli stessi, se rimarrà sul posto dovrà essere depositato in zone prive di vegetazione forestale, opportunamente congruato sistemato a strati, livellato, compattato o rinverdito, così da evitare ristagni d'acqua o erosioni o frane;
- tutto il materiale di risulta dovrà essere smaltito nei luoghi e con le modalità consentite dalla normativa vigente. Ne resta escluso qualsiasi impiego in contrasto con norme di legge;

- l'accesso dei mezzi meccanici al punto previsto per l'esecuzione delle opere richieste, dovrà avvenire attraverso la viabilità esistente. L'apertura di nuove piste dovrà essere richiesta con l'istanza a parte se espressamente prevista dal progetto;
- dovranno essere realizzate tutte quelle opere (canalette di scole, scoline trasversali, drenaggi, ecc) atte a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche, superficiali e di infiltrazioni;
- eventuali erosioni o franamenti che dovessero verificarsi a seguito delle opere richieste dovranno essere opportunamente sistemate secondo idonee selezioni opportunamente studiate;
- le aree non interessate da opere, così come indicate negli elaborati di progetto, dovranno conservare la loro permeabilità originale, con esclusione dunque di pavimentazioni di qualsiasi genere;
- la presente autorizzazione ha solo validità nei confronti del vincolo idrogeologico, senza pregiudizio per eventuali diritti di terzi, e fatta salva l'osservanza di altre leggi e regolamenti nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per sua natura, costituisce procedura autonoma.

5.4. **ARPAC** prescrive quanto segue:

- Tutti i cavidotti della rete interna al campo fotovoltaico dovranno essere realizzati con cavo cordato ad elica visibile;
- La società proponente dovrà comunicare la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato nonché la data di messa in esercizio al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore.

5.5. **SETTORE REGIONALE TUTELA DELL'AMBIENTE** prescrive quanto segue:

- è fatto obbligo di lasciare inverditi i suoli di sedime per tutta la vita dell'impianto;
- è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad un'altezza minima dalla superficie del suolo pari ad un metro, al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata a consentire il passaggio e/o lo stazionamento di animali di media taglia;
- è fatto divieto assoluto diserbanti (xenobiotici e non) nei suoli di sedime, sia in fase di esercizio che di realizzazione dell'opera;
- al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera, è fatto obbligo di impiantare essenze arboree/arbustive autoctone coerenti con la fascia fotoclimatica interessata lungo tutto il perimetro del parco fotovoltaico, vietando in modo assoluto il ricorso a specie alloctone ed infestanti (quali ad esempio Robinia pseudoacacia) inoltre per le opere ausiliarie, quali cabine di sottocampo e di consegna, vengano adoperati rivestimenti e configurazioni rispettose della tradizione rurale locale;
- è fatto obbligo di utilizzare moduli fotovoltaici trattati con materiale antiriflesso, al fine di non arrecare disturbo all'avifauna;
- In fase di realizzazione dell'impianto, i pannelli vengano acquistati da fornitori che propongono la stipula di un RECYCLING AGREEMENT;
- per il fissaggio della struttura portante al suolo, è fatto obbligo di non realizzare opere murarie o plinti di ancoraggio, ma i pannelli fotovoltaici vengano montati su una struttura di supporto semplicemente ancorata al terreno a mezzo di ancorette munite del sistema di fissaggio al suolo a vite senza vite;
- per la realizzazione della viabilità interna ed esterna di accesso all'area, si fa divieto di realizzare superfici impermeabilizzate, ma si ricorra esclusivamente ad interventi che consentano il naturale afflusso idrico nel sottosuolo ed il naturale deflusso superficiale delle acque meteoriche;
- con riferimento al ripristino ambientale, in fase di dismissione dell'impianto, si prescrive l'utilizzo esclusivo di essenze arboree ed arbustive autoctone, coerenti con la fascia fitoclimatica interessata.

5.6. **SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO, AVELLINO, BENEVENTO E CASERTA**, prescrive quanto segue:

- tutti gli interventi comportanti tagli e movimenti di terra vengano effettuati da soggetti in possesso della necessaria qualificazione per lo svolgimento di tale attività scientifica, in conformità di quanto previsto dal D.M. n. 60 del 20/03/2009.
- ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs 42/2004, qualora nel corso degli interventi dovessero venire alla luce fortuitamente rinvenimenti archeologici, si dovrà provvedere ad immediata sospensione dei lavori, e ad avvisare questa Soprintendenza entro e non oltre le successive ventiquattrore.

5.7. MINISTERO DELL'INTERNO – COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI AVELLINO, prescrive quanto segue:

- per ogni serbatoio di olio interno al trasformatore, sia previsto un adeguato pozzetto (o vasca) atto ad impedire il dilatare dell'olio infiammante all'esterno, conforme alle norme CEI;
- per ogni cabina di trasformazione sia previsto un adeguato numero di estintori idonei per agire contro gli incendi di apparecchiature elettriche sotto tensione;
- l'accesso all'impianto dovrà avere i seguenti requisiti minimi: larghezza di 3,50 m, altezza libera 4,00 m, raggio di volta 13,00 m, pendenza non superiore al 10%, resistenza al carico di almeno 20 tonnellate (otto sull'asse anteriore e dodici sull'asse posteriore, passo 4,00 m)
- la gestione della sicurezza dell'impianto, dovrà avvenire nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno 10/03/1998.

5.8. COMANDO MILITARE ESERCITO CAMPANIA prescrive quanto segue:

- la ditta appaltatrice dei lavori dovrà procedere a preventivi interventi di bonifica dell'area dell'impianto fotovoltaico.

6. di obbligare il Proponente:

- 6.1. al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere dell'impianto, ad eccezione delle opere di connessione alla RTN, e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, predisponendo uno specifico piano di dismissione, da presentare con il progetto esecutivo, e che indichi metodiche tecnologicamente avanzate per il recupero, riuso e valorizzazione dei materiali dismessi;
 - 6.2. a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;
 - 6.3. a trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate;
 - 6.4. ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, il proponente è obbligato a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati e al Genio Civile territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato;
7. I lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.
8. Il proponente comunica alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati" e agli altri enti convocati alla CDS di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato.
9. Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", a seguito di motivata richiesta del proponente.
10. Il proponente trasmette alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati" e agli altri enti convocati alla CDS di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.

11. Il controllo dell'esecuzione delle opere nel rispetto delle prescrizioni del presente decreto è a carico, per la parte di propria competenza, degli enti convocati alla CDS di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003.
12. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
13. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto.
14. Copia del presente atto è inviata all'Assessore ai Trasporti e Sviluppo Economico, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

Dott. Luciano Califano